**CONTRATTO DI CO-WORKING**

Tra le parti:

Raggio di Sole Srls (P.IVA 14655171008) con sede in San Cesareo (RM) in Via Prusst,1 cap 00030, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Roberto Sole (SLORRT66B06H501E) appresso identificata come concedente

E

Eramus S.r.l. (P. IVA 10241261006), con sede in San Cesareo (RM) alla Via Prusst n.1 cap 00030, in persona del legale rapp.te pro tempore Sig. Matteo Mauri (C.F.: MRAMTT88R22D773B) appresso identificata come utilizzatrice

**PREMESSO**

- che la concedente dispone di un immobile sito in San Cesareo (RM) alla Via Prusst n.1 cap 00030, al fg. 61 part 697 sub 532 munito di postazioni di lavoro arredate e attrezzate di prese elettriche e presa telefonica;

- che l’utilizzatrice ha interesse ad utilizzare la postazione, le aree comuni e i servizi del suddetto ufficio per l’esercizio della propria attività professionale così come identificate

Tanto premesso, le parti stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente accordo ha per oggetto il servizio di utilizzo della postazione dell’ufficio della concedente dietro versamento del relativo corrispettivo.

Le parti, tramite questo accordo, non intendono stipulare un contratto di locazione né un contratto di lavoro subordinato e nemmeno una qualsiasi forma di collaborazione professionale.

ARTICOLO 2 – DURATA

La concedente concede all’utilizzatrice l’uso libero della postazione, in qualità di Azienda, per un periodo di 15 mesi e dietro corrispettivo indicato all’art. 3 per il periodo indicato.

La postazione potrà essere utilizzata dall’utilizzatrice liberamente e senza limitazione alcuna per tutto il periodo indicato. Gli effetti del presente accordo cesseranno alla scadenza concordata e indicata nel presente articolo. Il presente accordo non è soggetto a tacito rinnovo e tale accordo si riterrà rinnovato di mese in mese se non verrà recapitata formale disdetta.

ARTICOLO 3- CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il corrispettivo per l’utilizzo della postazione è stabilito nell’importo di € 450,00 mensili. Il pagamento deve effettuarsi ogni dieci del mese, dietro apposita emissione della relativa fattura elettronica.

ARTICOLO 4 - SERVIZI IN DOTAZIONE CON LA POSTAZIONE

La postazione, concessa in dotazione all’Utilizzatore, è così composta da una stanza con bagno.

Si aggiungono i servizi comuni a tutte le postazioni presenti nel luogo di lavoro

ARTICOLO 5 - VINCOLI DI UTILIZZO DEI SERVIZI

I servizi, come elencati all’art. 4, possono essere utilizzati solamente nel periodo stabilito all’art. 2 e solamente da parte dell’utilizzatore.

Le postazioni e annessi servizi, dunque, non possono essere cedute a terzi, salvo patto in forma scritta con la concedente.

ARTICOLO 6- OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’UTILIZZATORE

L’utilizzatrice si impegna a svolgere attività lecite all’interno del luogo di lavoro e si impegna a mantenere rapporti collaborativi con la concedente.

Dal momento della consegna delle chiavi, ogni onere di custodia del bene sarà a carico dell’utilizzatrice.

L’utilizzatrice è responsabile in via esclusiva in caso di danni arrecati alle persone dall’attività dello stesso esercitata e/o per atti al medesimo imputabili, ovvero imputabili ai propri dipendenti/collaboratori.

L’utilizzatrice si impegna, pertanto, a manlevare e tenere indenne la Concedente da qualsiasi responsabilità e richiesta risarcitoria.

Nel momento di cessazione degli effetti del presente accordo per scadenza o altre cause, l’utilizzatrice si impegna a liberare la propria postazione.

ARTICOLO 7- DIVIETO DI ELEZIONE DI DOMICILIO FISCALE E SEDE

L’utilizzatrice non può: eleggere lo spazio di co-working come domicilio fiscale, sede legale o sede operativa/distaccata; ricevere posta ordinaria, lettere raccomandate e atti giudiziari.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DEL CONCEDENTE

La concedente deve garantire all’utilizzatrice l’accesso alla postazione quando dovuto secondo l’art.1 di tale accordo, inoltre dovrà garantire un’idonea possibilità d’uso dei servizi stabiliti all’art. 4.

ARTICOLO 10 -CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le parti convengono che il presente accordo potrà essere risolto da parte della concedente ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. nel caso in cui l’utilizzatrice risulti inadempiente alle obbligazioni previste all’art. 6 – obblighi e responsabilità dell’Utilizzatore e all’art. 7 – divieto di elezione di domicilio fiscale e sede.

ARTICOLO 11- FORO COMPETENTE

Per ogni e qualsiasi controversia fra le parti è competente in via esclusiva il Foro del Concedente. Per quanto sopra non espressamente previsto verrà fatto riferimento alla legislazione nazionale e comunitaria vigente.

San Cesareo, li \_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

LA CONCEDENTE L’UTILIZZATRICE

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_